

CONSIDERATO che, il giorno 24 giugno 2018 in questo Comune, in Via Rinino nel tratto compreso tra l'area attrezzata e l'intersezione con Via Savigliano si terrà una competizione non sportiva di Pesca alla Trota;

VISTA la richiesta di emissione ordinanza da parte del Signor MASOCCO Mario in qualità di responsabile della Società Pesca di Monasterolo di Savigliano, ai fini di ottenere l'imposizione del divieto di transito nel tratto considerato, per permettere lo svolgimento della manifestazione, **dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dal 24 Giugno 2018 fino;**

RAVVISATA la necessità di procedere in tal senso nell'area interessata, a salvaguardia dell'utenza e nell'intento di consentire la sicurezza dei lavori;

SENTITO il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

VISTI gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

VISTA la propria competenza ai sensi della Determinazione del responsabile di Area n° 14 del 30.10.06, avente per oggetto l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle istruttorie;

ORDINA

Che sia istituito il **DIVIETO DI TRANSITO** (cartello figura II 46 art. 116 C.d.S. per tutte le categorie di veicoli a motore, nel tratto compreso tra l'area attrezzata e l'intersezione con Via Savigliano **dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del giorno 24 Giugno 2018.**

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da porsi agli ingressi delle suddetta via.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere **correttamente installata ed illuminata e successivamente rimossa a cura del soggetto richiedente**, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, **garantendo il transito dei pedoni e dei velocipedi**, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495);

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice Della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Monasterolo di Savigliano, li 22 Giugno 2018.

Il Responsabile della Sezione Territoriale
Comandante di Polizia Locale Unione Terre della Pianura
Vice Commissario MARTINI Rocco

